



TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa A. Colli,
- ad esito dell'istruttoria svolta ex art.28 L.300/1970, a seguito di ricorso presentato da:

DI.C.C.A.P. (Dipartimento Camere di Commercio-Autonomie Locali-Polizia Municipale)- in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

contro

COMUNE DI MONTE COMPATRI in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Omissis

Pertanto, sulla base di tale atto di indirizzo offerto da parte dell'Aran, nonché della interpretazione del CCNL di categoria attualmente vigente ed applicabile al caso di specie, deve ritenersi che l'associazione sindacale ricorrente sia da ricomprendere fra i soggetti legittimati a partecipare alla delegazione trattante sulla contrattazione collettiva decentrata.

Né, in senso contrario, può valere quanto sostenuto da parte della convenuta, la quale ha richiamato, a proprio sostegno, la delibera Aran n. 4260 del 25 maggio 2004, che tuttavia, deve ritenersi superata dalla più recente delibera n. 15 del 2010 sopra richiamata, in quanto maggiormente aderente al contesto temporale attuale che registra una differente e più articolata situazione di relazioni sindacali fra le parti.

Deve, pertanto, ritenersi che la documentazione prodotta abbia evidenziato la sussistenza di un comportamento datoriale oggettivamente lesivo dell'immagine della organizzazione sindacale ricorrente, della quale, nei fatti, viene disconosciuto il ruolo di soggetto naturalmente deputato ad attuare una tutela organizzata dei lavoratori, mediante l'assunzione di un ruolo attivo nella gestione delle scelte organizzative concrete, partecipando alla negoziazione della contrattazione collettiva decentrata integrativa,

Omissis

PQM

Rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta da parte convenuta avente ad oggetto l'omessa convocazione della organizzazione sindacale ricorrente a partecipare alla delegazione trattante in materia di: determinazione e ripartizione Fondo Efficienza Servizi provvisorio anno 2010, e definitiva approvazione anno 2009, nonché per l'adozione del regolamento di mobilità esterna ex articolo 30 bis d. lgs n.165\2001;
- per l'effetto, ordina alla convenuta la cessazione del predetto comportamento e la rimozione degli effetti, mediante la convocazione dell'organizzazione sindacale a trattare;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00 (compresi onorari), oltre iva e cpa come per legge.

Si comunichi

Velletri, 20 ottobre 2010


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 26 ottobre 2010



IL CANCELLIERE UFF.
Adalgisa GIORGI



Il Giudice


26-10-2010

ANCORA UN'ALTRA VITTORIA PER IL SULPM

CHI NON CI CONVOCA

COMMETTE ATTIVITA' ANTISINDACALE